



Dipartimento di Prevenzione
UOSD VET
Molluschicoltura e Punti di sbarco

Provvedimento n° 09/2023/3

N. Protocollo del

**SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*) dall'ambito di monitoraggio
lagunare 14L007 Valle della Dolce in VENEZIA (VE)**

Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante *"Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"*;

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante *"Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica"*;

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1722 del 19.11.18 *"Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870"*;

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 23 BAT-U/2507 del 08/06/2023 relativo al campione di VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*) prelevato in data 07/06/2023 con n° di verbale QVenet 050503-2300047501B nell'ambito di monitoraggio 14L007 Valle della Dolce che evidenzia la presenza di SALMONELLA SPP (Rilevato Acido nucleico in 25 g.)

VISTO il punto 1) lettera C del capo II dell'allegato II del Regolamento 854/2004 CE che recita: "...se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un alto rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta dei molluschi bivalvi vivi.";

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di sospensione cautelativa e temporanea della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione e immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie **VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*)** estratti dalle acque dell'ambito di monitoraggio 14L007 Valle della Dolce;

PRESCRIVE

1. A tutela della salute pubblica:

- la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione ed immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (*R. philippinarum*) estratti dalle acque dell'ambito di monitoraggio 14L007 Valle della Dolce.

- Le disposizioni saranno mantenute fino a quando non saranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria, suffragata da analisi di laboratorio, della zona di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi ricadenti nell'ambito lagunare.

- Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/ricambio del prodotto commercializzato che è stato raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2300047501B, ovvero dalla data 07/06/2023

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 14L007 Valle della Dolce

(operatori, consorzi, cooperative):

- 008VE328 COOPERATIVA PESCATORI CLODIENSE AR.L ,
- 008VE334 SOC.AGR. VERACE S.S. ,
- 008VE379 COOPERATIVA PESCATORI CLODIENSE AR.L ,
- 008VE423 SOC.AGR. ALBACHIARA SS ,
- 008VE435 COOPERATIVA PESCATORI CLODIENSE AR.L ,
- 008VE472 COOPERATIVA PESCATORI CLODIENSE AR.L ,
- 008VE486 SOC. COOP. SERENISSIMA TAPES ,
- 008VE491 SOC.AGR. ITACA SS. DI CROSARA ONDINO ,
- 008VE492 SOC.AGR. EPHELIA S.S. ,
- 008VE526 SOC.AGR. AZ S.S. ,
- 008VE538 SOC. COOP. MEDITERRANEA A R.L. ,
- 008VE545 SOC.AGR. STELLA S.S. ,
- 008VE549 FRATELLI E COGNATI SOCIETA' AGRICOLA ,
- 008VE563 SOC.AGR. POSEIDONIA DI MELONI F. E ZENNARO M. ,
- 008VE583 SOCIETA' AGRICOLA VITTORIA S.S. ,
- 008VE591 SOC.AGR. LA PERLA NERA ,
- 008VE594 SOC. AGR. SIRIO S.S. ,
- 008VE597 SOC. AGR. SIRIO S.S. ,
- 008VE599 SOC.AGR. POSEIDONIA DI MELONI F. E ZENNARO M. ,
- 008VE603 LE MARINE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ,
- 008VE604 SOC. COOP. SERENISSIMA TAPES ,
- 008VE623 COOPERATIVA MARE AZZURRO SOCIALPESCA ,
- 008VE626 COOPERATIVA MARE AZZURRO SOCIALPESCA ,
- 008VE640 SOCIETA' AGRICOLA L'ANCORA S.S. ,
- 008VE649 SOCIETA' AGRICOLA ROSA DEI VENTI S.S. ,
- 008VE652 SOC. AGR. BREZZA MARINA S.S. ,
- 008VE653 SOC. AGR. BREZZA MARINA S.S. ,
- 008VE654 SOC.AGR. VERACE S.S. ,
- 008VE665 SOCIETA' AGRICOLA RUDITAPES ,
- 008VE683 COOPERATIVA PESCATORI CLODIENSE AR.L

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D. Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta), dal D. Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Andrea Ristori, Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Dott. Andrea Ristori

Referente istruttoria: FORNASIERO GIAMPIETRO
Responsabile procedimento: Dott. Andrea Ristori
Il Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412608350



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
 SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale
 Direttore Dr.ssa Lisa Barco
 Laboratorio Controlli Ufficiali
 Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)
 Tel. 049.8084304 Fax — Email
 microbiologia_alimenti.izsvenezie@legaimail.it

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



RAPPORTO DI PROVA
n. 23BAT-U/2507

IZSVe è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente rapporto di prova ad eccezione di quelle trascritte dal verbale di campionamento, di responsabilità del cliente e riportate nei box contrassegnati da:

- Richiedente, verbalizzante, proprietario, origine, luogo prelievo
- Materiale/materiale esaminato
- Campione (se presente nel rapporto di prova)

Nr.Unico **23/78464** Ricevimento del **07/06/2023**
 Presso la sede: Sezione territoriale di Padova
Consegna RdP: IZWEB

| |
|---|
| Spett.le AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147 30174 VENEZIA (VE) |
| RICHIEDENTE AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147 30174 VENEZIA (VE) |
| VERBALIZZANTE FORNASIERO GIAMPIETRO Verbale invio campioni n. 050503-2300047501B del 07/06/2023 |
| PROPRIETARIO - ORIGINE - LUOGO PRELIEVO VALLE DELLA DOLCE LOCALITA SCONOSCIUTA |

PIANI LOCALI (REG-PROV) / MOLLUSCHI-MONITORAGGIO AMBITO

| MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 unità campionaria) | | Identificazione: 1 |
|--|--------------|---------------------------------|
| Tipo di materiale PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO VONGOLA VERACE (R. semidecussatus - R. philippinarum)) | | |
| ANALISI (Metodo) | Sottoanalisi | Risultato |
| CONTA ESCHERICHIA COLI B-GLUCORONIDASI POSITIVI (MPN) (METODICA MICROBIOLOGICA / UNI EN ISO 16649-3:2015 esclusi cap. 4.1, 9.1 e 10.1 / EC 1:2017) | | (in corso) |
| RICERCA SALMONELLA SPP (REAL TIME PCR QUALITATIVA / AFNOR BRD 07/06 - 07/04) | | Rilevato acido nucleico in 25 g |
| RICERCA SALMONELLA SPP. (METODICA MICROBIOLOGICA / ISO 6579-1:2017/Amd1:2020) | | (in corso) |

Temperatura di ricevimento del campione simulato (bocchetta testimone) rilevata: +3.2 °C. La temperatura è un parametro che può influenzare i risultati delle prove analitiche.

Data di accettazione 07/06/2023

Data inizio analisi 07/06/2023 - Data fine analisi 08/06/2023

IL DIRIGENTE

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente, salvo diverse condizioni formalmente convenute tra le parti, indicate nel campo nota. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Data emissione del rapporto di prova: 08/06/2023. Dirigente firmatario: **Antonia Anna Lettini**

Num. Certificato: LTTNNN74T44L738Z emesso dalla CA: INFOCERT SPA

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.